



Il Funzionario incaricato

Stefano Battistoni

[Signature]



AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Lucca

Ufficio Territoriale di Lucca

Registrazione fatta il 08/04/2024

Al n. 415 serie 3

**STATUTO DEL CENTRO ITALIANO FEMMINILE
COMUNALE DI PORCARI ODV**
Organizzazione di Volontariato

ART. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E DURATA

L'associazione denominata "Centro Italiano Femminile Comunale di Porcari OdV", più avanti chiamata per brevità Associazione, è un Ente del Terzo Settore e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017, dei relativi decreti attuativi e del Codice Civile.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e per quanto non espressamente indicato si rifa allo statuto del CIF Nazionale.

L'adeguamento delle norme Statutarie alla Riforma del Terzo Settore dello statuto del CIF Nazionale è stato deliberato dal Congresso straordinario del 22 giugno 2019 e il verbale di assemblea è stato registrato a Roma il 28/06/2019 N. 15943 Serie 1/T.

Tutti gli associati sono vincolati all'osservanza dello statuto sociale e si impegnano a prestare la propria opera con continuità e gratuitamente secondo le finalità e nell'ambito del presente Statuto e dello Statuto e del Regolamento CIF Nazionale.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

PRINCIPI ISPIRATORI

L'Associazione è apertistica e si ispira ai seguenti principi: assenza di fini di lucro anche indiretto; esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; democraticità della struttura; devoluzione dell'intero patrimonio residuo, in caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, ad altri ETS; elettività e gratuità delle cariche associative; esclusione degli associati temporanei; gratuità delle prestazioni fornite dagli associati; sovranità dell'Assemblea.

ART. 3

SEDE E ZONA DI ATTIVITÀ

L'Associazione ha la propria sede legale in Porcari, provincia di Lucca.

L'Associazione opera, pertanto, nel territorio del Comune di Porcari.

La sede può essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea nell'ambito del territorio comunale.

Tutte le riunioni delle Assemblee e del Consiglio possono svolgersi sia presso la sede legale, sia altrove, purché espressamente e consensualmente deciso dagli associati.

ART. 4

SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ

Il Centro Italiano Femminile Comunale di Porcari OdV è una associazione senza scopo di lucro che opera in campo civile, sociale e culturale per contribuire alla costruzione di una democrazia solidale e di una convivenza fondata sul rispetto dei diritti umani e della dignità della persona secondo lo spirito e i principi cristiani, la Costituzione, le leggi italiane e le norme del diritto comunitario e internazionale.

L'Associazione, in conformità allo Statuto del CIF Nazionale di cui adotta i principi e il regolamento, opera prevalentemente nell'area dei servizi civili, sociali e culturali.

L'Associazione persegue il fine di contribuire alla crescita ed allo sviluppo delle persone in ordine alla vita sociale e culturale, con particolare riferimento alla crescita dei minori e al benessere delle famiglie e degli anziani.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Lett. d)

educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

Lett. i)

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato

e delle attività di interesse generale

Lett. l)

formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, al disagio giovanile, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, attraverso aiuti domiciliari con la collaborazione della scuola

Lett. r)

integrazione sociale dei migranti con corsi che hanno lo scopo di avviare i giovani ospiti a rafforzare le conoscenze basilari della nostra Lingua per permettere loro una prima integrazione con il tessuto quotidiano e sociale del nostro paese, anche attraverso momenti di incontri con altri giovani e la partecipazione ad iniziative culturali, sportive e sociali del territorio

Lett. v)

promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata collaborando con organismi pubblici e privati per contribuire alla soluzione di ogni questione che riguardi la realizzazione di una convivenza solidale e democratica fondata sul riconoscimento del valore della vita umana

Lett. w)

promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, inclusi i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n° 244.

In particolare l'Associazione realizza: iniziative per avvicinare i giovani al mondo del volontariato e favorire la partecipazione al volontariato attivo; corsi, assemblee, convegni sulla cultura del dono, della solidarietà, della parità e delle pari opportunità; attività educative, ricreative e artistiche volte alla coesione sociale; laboratori culturali; attività di animazione per anziani; incontri educativi per riconoscere e valorizzare l'autonomia e le risorse dei disabili; attività di integrazione sociale; iniziative di sviluppo del benessere psico-fisico della persona.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività *diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività *di raccolta fondi* – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e

ART. 5

ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell'organizzazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità ivi indicate.

A tutti gli associati devono essere consegnate copie aggiornate dello statuto dell'Associazione e degli eventuali regolamenti interni.

La richiesta di adesione, redatta in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall'Associazione, deve contenere la dichiarazione dell'aspirante associato di condividere le finalità dell'associazione, di accettarne senza alcuna riserva lo statuto e i regolamenti nonché, presa visione della informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali e deve essere presentata al Presidente.

Se a richiedere l'ammissione all'Associazione è un soggetto minore d'età, la domanda d'iscrizione dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Il Consiglio si riserva di accettare o meno la richiesta di adesione, deliberando in merito con criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, e con espressa motivazione.

In caso di rigetto della domanda, il richiedente può fare ricorso al Consiglio nel termine di trenta giorni dal ricevimento della risposta.

L'iscrizione all'Associazione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio, che deve esaminare le domande di adesione nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, deliberando l'iscrizione degli associati nel Libro soci.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi (se maggiorenni);**
- esaminare i libri sociali;**
- essere informati sull'attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;**
- frequentare i locali dell'Associazione;**
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;**
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma delle attività;**
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;**
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci.**

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare lo Statuto e il Regolamento;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal CIF Nazionale.

ART. 6

VOLONTARI

Nello svolgimento delle proprie attività l'Associazione si avvale, in modo diretto e prevalente, di prestazioni non occasionali di volontariato.

L'attività svolta dal personale volontario è a titolo gratuito e non potrà essere retribuita in alcun modo neppure dal beneficiario.

I volontari avranno diritto, solo ed esclusivamente, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge, secondo i parametri preventivamente stabiliti dal Consiglio e approvati dall'Assemblea.

È obbligatorio assicurare - contro infortuni e malattia connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi - tutti i volontari associati e non, occasionali o abituali. Gli associati che svolgono attività continuativa di volontariato nell'Associazione sono iscritti anche nel Registro dei Volontari.

Nello stesso Registro sono iscritti anche i volontari non associati che svolgono attività continuativa di volontariato nell'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione.

ART. 7

LAVORATORI

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 8 ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) Assemblea comunale
- b) Consiglio comunale
- c) Presidente comunale

Assemblea comunale - composizione e compiti

In conformità a quanto previsto dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 117/17, l'Assemblea comunale è Organo deliberante dell'Associazione ed è formata da tutti gli associati.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro soci. Ciascun associato ha un voto.

L'Assemblea ha il compito di:

- a) individuare le linee programmatiche e gli obiettivi dell'attività comunale annuale e quadriennale in armonia con le indicazioni nazionali e le sollecitazioni della storia;
- b) deliberare il programma annuale e quadriennale delle iniziative di studio, di presenza e di formazione degli associati e verificarne l'attuazione;
- c) deliberare le forme più idonee del funzionamento dell'Associazione;
- d) eleggere ogni quattro anni al suo interno e, in ogni tempo, in caso di vacanza per qualsivoglia motivo il Presidente, il vice-Presidente e il Consiglio;
- e) revocare i componenti del Consiglio;
- f) eleggere ogni quattro anni i rappresentanti degli associati al Congresso provinciale e regionale secondo il criterio di proporzionalità stabilito dal Consiglio nazionale, il tutto nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali ai sensi dell'art. 25 comma 2 D.Lgs 117/2017;
- g) approvare il Bilancio consuntivo e preventivo d'esercizio;
- h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) deliberare sulla esclusione degli associati;
- j) deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- k) approvare gli eventuali regolamenti interni, incluso quello dei lavori assembleari;
- l) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- m) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- n) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo

Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea comunale si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e ogni volta che se ne ravvisi la necessità o un terzo delle componenti lo richieda.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro soci.

Per la validità delle Assemblee si richiede la presenza della metà più uno delle aventi diritto in prima convocazione, e di 1/3 in seconda convocazione.

Per la modifica dello statuto e per la trasformazione, fusione e scissione si richiede la presenza dei 2/3 degli aventi diritto, così come per la modifica e/o approvazione del Regolamento e per la costituzione degli Enti o dei Gruppi specifici. Si richiede la presenza dei 3/4 degli aventi diritto per lo scioglimento dell'Associazione.

Consiglio comunale - composizione e compiti

Il Consiglio comunale, eletto dall'Assemblea comunale, è composto da un numero di membri (rappresentanti degli associati) eletti secondo i criteri di proporzionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale in relazione al numero degli associati.

Il Consiglio comunale opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

È convocato dal Presidente comunale in via ordinaria quattro volte l'anno e ogni qual volta se ne ravvisi la necessità o un terzo delle componenti lo richieda.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si può prevedere l'intervento al Consiglio anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Presidente comunale

Il Presidente rappresenta l'Associazione, gli orientamenti e le istanze della propria base presso l'opinione pubblica e le istituzioni locali; convoca l'Assemblea e il Consiglio; ha la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale nei confronti dei terzi; nella sua qualità esso può riscuotere somme e rilasciare quietanze e conferire mandato per agire o resistere in giudizio.

Il Presidente nomina il Tesoriere su una terna di nominativi proposti dall'Assemblea e il Segretario; se Tesoriere e Segretario non sono membri eletti nel consiglio essi partecipano alle riunioni senza diritto di voto.

Il Tesoriere collabora con il Presidente per tutto ciò che riguarda l'aspetto economico, amministrativo e fiscale dell'attività dell'Associazione. Tiene i contatti con eventuali esperti in materia economico - finanziaria che di volta in volta il Presidente riterrà opportuno contattare.

Il Segretario collabora con il Presidente per l'aspetto organizzativo programmatico, cura la regolare convocazione degli organi collegiali e la redazione dei relativi verbali.

Art. 9

CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali si identificano nel Presidente, nel Vicepresidente, nei Consiglieri, nel Tesoriere e nel Segretario.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'Associazione. Le cariche hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate solo per un ulteriore quadriennio (Statuto del CIF Nazionale – art. 51 SEZIONE VII).

Le sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del medesimo.

ART. 10

AUTONOMIA E MEZZI FINANZIARI

L'Associazione

- a) gode di autonomia giuridica, economico-finanziaria, amministrativa e contabile;
- b) può essere titolare di beni, mobili e immobili;
- c) può essere parte di qualunque rapporto giuridico, attivo e passivo, con i terzi;
- d) stabilisce i modi per lo svolgimento della propria azione e predispone i mezzi per l'attuazione degli scopi istituzionali;
- e) può agire, intervenire o resistere in giudizio innanzi ad ogni autorità civile penale o amministrativa a tutela dell'Associazione stessa o degli interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'Associazione e intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed eventuali sue modifiche.

L'Associazione nello svolgimento della propria attività attuata attraverso i rispettivi organi, non impegna in alcun modo, sul piano giuridico, amministrativo o finanziario gli altri CIF, maggiore o minore che sia il loro ambito di incidenza territoriale.

Entrate ed altri mezzi finanziari

L'Associazione trae, nelle forme giuridiche consentite, i mezzi occorrenti alla propria attività da:

- contributi pubblici locali, nazionali ed internazionali;
- erogazioni liberali e contributi privati;
- contributi a titolo di concorso nelle spese per servizi resi;
- finanziamenti per servizi resi;
- proventi derivanti da attività da essa gestite;
- donazioni, legati, eredità;
- entrate derivanti da attività di cui all'art. 6 e 7 del codice del Terzo Settore;
- ogni altra entrata, sovvenzione o emolumento compatibile con le finalità e gli obiettivi istituzionali del Centro Italiano Femminile.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Bilancio di esercizio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno.

Il Consiglio documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Divieto di distribuzione ed obbligo di reinvestimento

È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, di fondi, riserve comunque denominate a associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 11

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'Associazione si scioglie per volontà espressa da almeno 4/5 degli associati in assemblea formalmente convocata, e su delibera del Consiglio in cui sono indicate le cause dello scioglimento.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore.

ART. 12

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia alle seguenti fonti:

Statuto CIF

Regolamento CIF

Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.

Codice civile e leggi speciali in materia